



Circolare n. 6

Roma, 16 febbraio 2024

*Alle Organizzazioni territoriali
Loro Sedi*

OGGETTO: INAIL – modalità di calcolo delle retribuzioni per le imprese agromeccaniche.

La disciplina INAIL relativa alle imprese agromeccaniche, pur essendo ormai stabilizzata da decenni, è talvolta oggetto di interrogativi da parte delle sedi periferiche dell'Istituto, che possono mettere in difficoltà il personale delle Associazioni territoriali.

Si ritiene pertanto utile, a conclusione delle operazioni relative alle autoliquidazioni, richiamare le disposizioni in materia che, benché datate, sono tuttora in vigore.

Storicamente il premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura veniva corrisposto attraverso una specifica maggiorazione applicata al prezzo (allora in regime amministrato) dei carburanti agricoli.

In seguito, con l'entrata in vigore del Testo unico (D.P.R. 1124/1965) i contributi vennero pagati direttamente dalle imprese, secondo il principio dei premi unitari, per i lavoratori autonomi; per i lavoratori dipendenti, la contribuzione era determinata su base retributiva o convenzionale.

Dopo alterne interpretazioni, il contributo dovuto dalle imprese agromeccaniche seguì le delibere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 25/07/1978 e del 1/12/1978, citate dalla nota INAIL 60010 del 21/10/2013, n. 0006443, allegata alla presente.

Secondo tale disciplina, ai lavoratori dipendenti si applica il premio ordinario, calcolato in base alla retribuzione convenzionale giornaliera, alle giornate lavorate indicate a libro paga (ora LUL) e al tasso di premio, per la voce di tariffa 1111.

Per il titolare, i collaboratori familiari o i soci di società, il criterio è il medesimo se viene esercitata solo l'attività agromeccanica; in presenza di più attività, l'Istituto ha stabilito che il premio si calcola come media aritmetica fra i premi speciali unitari dovuti per le rispettive attività.

L'interpretazione appare migliorativa rispetto a quanto fu stabilito dall'INAIL alcuni anni prima, con le comunicazioni del 02/02/2009 e del 07/10/2009, anch'esse allegate a futura memoria, che richiedevano invece il pagamento di un doppio premio in misura intera.

La prassi sovente adottata per ricavare le giornate "effettivamente lavorate" da titolari, collaboratori e soci, in mancanza di altri riscontri verificabili, fu convenzionalmente riconosciuta dai servizi ispettivi dell'ente in misura proporzionale al consumo di gasolio agricolo.

Tale criterio calcola le giornate dividendo il consumo annuale di carburante agevolato per il consumo medio giornaliero, determinato come prodotto fra la potenza media delle macchine, il consumo orario (circa 0,242 litri per KW e per ora), per 8 ore giornaliere.

Cordiali saluti.

Ufficio tecnico CAIAGROMECC